

 OSPEDALE S. CARLO AZIENDA OSPEDALIERA - POTENZA	CAPITOLATO SPECIALE	
	<i>Progetto : Sala Ibrida</i>	

Allegato 3

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 1 SALA IBRIDA PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA VASCOLARE PRESSO IL P. O. DI POTENZA DELL’ A. O. R. “SAN CARLO” , COMPRENSIVA DEI NECESSARI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI.

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

SOMMARIO

Art. 1. - Oggetto	3
Art. 2. - Stipulazione del contratto	3
Art. 3. - Oneri	3
Art. 4. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi	4
Art. 5. - Aggiornamento hardware e software	5
Art. 6. - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto	5
Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto.....	5
Art. 8.- Svolgimento del programma temporale.....	5
Art. 9. - Consegne	5
Art. 10. - Danni ai dispositivi ed alle opere	6
Art. 11. - Installazione dei dispositivi.....	6
Art. 12. - Collaudo	6
Art. 13. - Documentazione fornita all' Azienda	6
Art. 14. - Invariabilità dei prezzi	6
Art. 15. - Modalità di pagamento	7
Art. 16. - Penalità.....	7
Art. 17. - Modalità di applicazione delle penalità	8
Art. 18. - Risoluzione del contratto	8
Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità.....	8
Art. 20. - Foro competente	9
Art. 21. - Norma di rinvio	9

Art. 1. - Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura c.d. **“chiavi in mano”** di una sala ibrida in classe ISO 5, per cardiocirurgia e chirurgia vascolare. Formano oggetto dell'affidamento la **progettazione definitiva ed esecutiva**, la **realizzazione di lavori strutturali ed impiantistici** e la **fornitura di apparecchiature ed attrezzature mobili e fisse** per la realizzazione della sala ibrida. La sala ibrida dovrà essere realizzata presso il P.O. di Potenza dell'A.O.R. San Carlo e l'esatta ubicazione è stata individuata presso il Padiglione C, a quota 745, per una superficie di circa 100 mq.

La sala ibrida oggetto del presente appalto deve garantire contemporaneamente le funzioni e le caratteristiche di una sala operatoria e di una sala angiografica, ottimizzando l'integrazione dell'apparecchiatura angiografica con il tavolo operatorio e con gli altri sistemi di diagnosi e monitoraggio, la massima ergonomia nell'utilizzo delle attrezzature fondamentali e di corredo, sempre nel rispetto dei criteri di sicurezza del paziente e degli operatori.

Art. 2. - Stipulazione del contratto

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e il contratto non potrà essere stipulato prima dei trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Nel rispetto della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia", ed in conformità a quanto disposto dall'art.3, comma 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nel contratto sarà inserito, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale la DA assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010.

Il contratto sarà munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi della suindicata disposizione normativa.

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura dell' Azienda.

Il contratto dell' Azienda sarà stipulato con apposito atto pubblico notarile informatico ai sensi del comma 14, dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, i cui oneri sono a carico della ditta aggiudicataria. A tal fine, alla stessa sarà richiesto, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'individuazione dell'ufficiale rogante.

Resta inteso che tutte le spese e le tasse relative al succitato contratto, comprese quelle di registrazione, rimarranno a carico dell'aggiudicatario.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:

- # il disciplinare di gara, con i relativi allegati;
- # l'offerta aggiudicata;
- # il programma temporale della fornitura;
- # la polizza fideiussoria;
- # la polizza RC a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

Art. 3. - Oneri

Si ritiene di dover prevedere a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati:

- a) le spese per la progettazione delle opere necessarie per la completa operatività del sistema (incluso l'adeguamento e rinforzo strutturale del solaio eventualmente necessario per sostenere il peso del sistema offerto);
- b) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino al collaudo delle forniture;
- c) le spese necessarie al reintegro della garanzia contrattuale in caso di uso da parte dell' Azienda, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- d) oneri legati alla disinstallazione dei sistemi attualmente installati, tramite personale adeguatamente specializzato;
- e) oneri legati all'installazione delle forniture tramite personale adeguatamente specializzato;
- f) oneri e lavori che dovessero occorrere nel corso dell'adempimento contrattuale a seguito di imprevisti non valutati sia nella fase progettuale dall' Azienda o dalla DA;
- g) oneri legati allo spostamento / riposizionamento di servizi ed impianti che possano fungere da ostacolo all'installazione delle forniture all'interno delle strutture;
- h) oneri legati al ripristino dello stato delle finiture così come esistenti e comunque nel rispetto delle indicazioni ricevute dai

Funzionari dell' Azienda;

- i) oneri legati all'eventuale adeguamento, ove necessario, dei presidi ed opere di radioprotezione nel rispetto delle normative in vigore e comunque nel rispetto delle indicazioni ricevute dagli Esperti Qualificati dell' Azienda;
- j) oneri e lavori conseguenti ad eventuali prescrizioni, anche a parziale modifica di quanto presentato con il progetto, che dovessero essere motivatamente richiesti all' Azienda;
- k) oneri legati all'adeguamento e rinforzo strutturale del solaio eventualmente necessario per sostenere il peso del sistema offerto;
- l) addestramento del personale della SA destinato all'utilizzo clinico ed alla gestione operativa e tecnica del sistema offerto;
- m) spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per l'esecuzione delle procedure di collaudo definite unilateralmente da parte della SA, incluse le verifiche di sicurezza elettrica di cui alla normativa CEI applicabile, nonché quelle previste dalla normativa vigente in materia di radioprotezione e controlli di qualità;
- n) l'adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitarie;
- o) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture ed alle opere, alle persone e alle cose fino alla data del collaudo;
- p) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti eventualmente realizzati, di cui l'art. 7 del DM 37/2008 e s.m.i. , con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;
- q) la produzione del progetto delle opere edili ed impiantistiche sia esecutivo che "as-built" oltre ad ogni altra documentazione, certificazione relativa ai dispositivi installati necessari al soddisfacimento dei requisiti di legge per le comunicazioni di detenzione delle apparecchiature radiogene ed avvio delle relative attività;
- r) redazione del piano di sicurezza;
- s) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi della L. n. 818/1984, per la parte ancora in vigore, del D.Lgs. 139/2006, del D.P.R. n. 151/2011 e del DM 37/2008 e s.m.i.;
- t) le spese per l'assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi nonché lo smaltimento degli imballaggi stessi;
- u) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose;
- v) oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e assistenziali;
- w) oneri derivanti dall'effettuazione dei controlli di qualità sull'apparecchiatura, nel rispetto delle tempistiche e modalità previste della relativa normativa vigente;
- x) oneri derivanti dall'assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto per l'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo, è conglobato nel prezzo stabilito in sede di stipulazione del contratto d'appalto.

La progettazione delle opere, a carico della ditta aggiudicataria, sarà sottoposta a verifica e approvazione preventiva a cura della SA.

Art. 4. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi

Prima dell'installazione dei dispositivi:

- a) la DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di:
 - 1) eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
 - 2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano i dispositivi forniti non più conformi;
- b) l'Azienda hanno il diritto di chiedere alla DA l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela del paziente.

I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

Art. 5. - Aggiornamento hardware e software

La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione dei dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia.

La DA si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo la DA si impegna ad informare l'Azienda circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire all'Azienda di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

Art. 6. - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

La consegna dei locali per l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche dovrà essere formalizzata mediante apposito verbale, sottoscritto dall'Azienda e dalla DA.

In proposito la DA dovrà predisporre apposito documento che descriva le precauzioni che dovranno essere intraprese in caso di eventuali lavori successivi nei locali interessati per evitare di arrecare danno alla fornitura e provvedere alla relativa sorveglianza durante la conduzione dei lavori.

Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto

L'Azienda eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda non si assume la responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 8.- Svolgimento del programma temporale

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura allegato al contratto, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettività.

Il direttore della esecuzione redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. La consegna dei dispositivi, installati e funzionanti per l'uso clinico, deve avvenire nei locali indicati dall'Azienda a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dall'Azienda secondo proprie insindacabili scelte. Ritardi dovuti all'Azienda, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 9. - Consegne

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con l'Azienda, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

La presa in consegna da parte dell'Azienda avverrà contestualmente al superamento della verifica di conformità, restando tutti gli oneri di cui all'Art. 10 del Disciplinare di Gara a carico della DA fino alla data di superamento dello stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata all'Azienda, così come andrà comunicato per iscritto l'avvenuto completamento dell'installazione.

Art. 10. - Danni ai dispositivi ed alle opere

La DA solleva l' Azienda da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell' avvenuta ultimazione la DA è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

Art. 11. - Installazione dei dispositivi

L'installazione dei dispositivi dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con i Responsabili tecnici della Azienda.

Art. 12. - Collaudo

La conformità dei dispositivi oggetto del contratto è verificata dall' Azienda, che vi provvedono nel rispetto del proprio regolamento e dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016. L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

La verifica di funzionamento nell'uso clinico dei dispositivi verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre sessanta giorni dal completamento dell'installazione.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dall' Azienda; la DA dovrà fornire, su richiesta dell' Azienda, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica servirà all' Azienda ed alla DA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrature, modifiche e regolazioni apportate ai dispositivi.

La DA dovrà dare copia all' Azienda, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e l' Azienda ne richiederà la sollecita sostituzione.

I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dall' Azienda ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dall' Azienda, fa egualmente stato contro di essa.

La data di verifica con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia.

I lavori effettuati a cura e a carico dell'aggiudicatario, nell'ambito del presente affidamento, saranno anch'essi sottoposti a collaudo ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 13. - Documentazione fornita all' Azienda

La DA dovrà fornire all' Azienda, contestualmente all'installazione:

- a) due copie del Manuale d'uso dei dispositivi, redatte in lingua italiana;
- b) due copie del Manuale di manutenzione dei dispositivi, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("*troubleshooting*") ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art. 14. - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compresi il periodo di garanzia e la durata del contratto di assistenza tecnica.

Art. 15. - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di conformità tecnici-amministrativi, a completamento di tutte le attività previste nel contratto.

Le fatture, inviate esclusivamente in formato elettronico, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa all' Azienda, previa emissione di apposito ordine elettronico.

Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell' Azienda entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Il medesimo documento dovrà tener conto della normativa di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, Art. 1, comma 629 in materia di "Split Payment" .

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell' Azienda dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L' Azienda declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Il pagamento del corrispettivo, relativo alle forniture e lavori , sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa all' Azienda. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell' Azienda nelle modalità e termini di legge. Per quanto attiene alla presentazione delle fatture relative **all'eventuale** contratto di manutenzione, essa dovrà avvenire su base trimestrale, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata:

- Rendicontazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di assistenza, da parte del Dirigente Medico Responsabile dei dispositivi, degli interventi di manutenzione effettuati sul sistema, riportante:
 - Data/Orario di inizio e di fine degli interventi di manutenzione preventiva programmata e componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito;
 - Data/Orario di segnalazione guasto, Data/Orario di arrivo presso il luogo di installazione del sistema del personale tecnico, Data/Orario di ripristino, componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito per gli interventi di manutenzione correttiva;
- Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi Art. 16. - Penalità e Art. 17. - Modalità di applicazione delle penalità;
- Comunicazione motivata alla Ditta dell'applicazione delle penalità;
- Emissione da parte della DA della fattura trimestrale relativa alla rata del canone di manutenzione diminuita delle eventuali penalità;
- Pagamento nelle modalità e termini di legge;
- Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.

Art. 16. - Penalità

La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell'offerta.

Si riportano nel seguito del presente articolo le penali che potranno essere applicate nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. In particolare, in caso d'inosservanza dei termini e della modalità dei lavori della fornitura ed installazione delle apparecchiature, verrà comminata una penale in misura del 3% dell'importo di aggiudicazione per ogni periodo di ritardo superiore al 10% della durata complessiva del programma temporale dichiarato in gara, salva la facoltà di risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il 30% del citato programma temporale. L'importo di detta penale verrà recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi superiori ai tempi previsti, l' Azienda potrà applicare una penale pari a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto oltre il valore soglia di sette giorni solari, l' Azienda potrà applicare una penale pari a € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).

Per ogni decimo di punto percentuale di difetto rispetto al valore dichiarato di up-time, l' Azienda potrà applicare una penale pari ad € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).

Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c.

Durante il periodo di garanzia, la penale verrà recuperata agendo su eventuali altri crediti vantati dalla ditta o esercitando il diritto sulla cauzione, che dovrà essere corrispondentemente reintegrata fino alla concorrenza dell'importo originario.

Art. 17. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con l' Azienda e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 18. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l' Azienda si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione della fornitura per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall' Azienda;
- h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l' Azienda potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell' Azienda.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, l' Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L' Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari dell' Azienda in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 20. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di competenza territoriale, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 21. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative. Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.